



INOPIA DELLA *ΜΕΓΑΛΗ ἘΚΚΛΗΣΙΑ* E SOLUZIONI NORMATIVE: UN *BENEFICIUM* DI ANASTASIO I

Elio DOVERE*

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:

Elio Dovere (2014): "Inopia della *Μεγάλη Ἐκκλησία* e soluzioni normative: un *beneficium* di Anastasio I", en *Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas*, nº 8 (diciembre 2014). Puede leerse este artículo en línea en el sitio: <http://www.eumed.net/rev/rehipip/08/megale-ecclesia.html>.

RIASSUNTO: Questo lavoro esamina una brevissima legge di Anastasio I riguardante i funerali da eseguire gratuitamente da parte della Grande Chiesa di Costantinopoli: Cl. 1, 2, 18. Lo studio determina la specifica *ratio legis* (ispirata da ragioni di buon-governo e da preoccupazioni politico-costituzionali) e suggerisce una data per la collocazione cronologica del documento (forse il 515).

PAROLE-CHIAVE: Anastasio I, Funerali, *Μεγάλη Ἐκκλησία*, Costantinopoli.

ABSTRACT: This paper studies a very short-law of Anastasius I on the funerals made free of charge by major church of Constantinople: Cl 1, 2, 18; the purpose is to determine the *ratio legis* (of sound administration and political-constitutional) and, together, the date of the document (perhaps the 515).

KEY WORDS: Anastasius I, Funerals, *Μεγάλη Ἐκκλησία*, Constantinople.

1. – Tra le tante leggi dell'imperatore Anastasio I, un brevissimo testo (almeno così pervenutoci) forse del principio del VI secolo, attento sia alla presenza sociale della *Megále Ecclesia* costantinopolitana sia alla relativa istituzionale funzione di controllo dell'impero, ha suscitato l'interesse della ricerca solo di rado¹: di norma è rimasto ignorato sia negli studi dedicati *ex professo* agli aspetti giuridici dell'attività ecclesiale a favore dei marginali, sia nelle rare analisi che della monarchia anastasiana sono state proposte². D'altronde, ciò non fa altro che confermare l'ingiustificata disattenzione che di solito viene rivolta alla legislazione di questo *dominus* imperiale; la lingua greca dei suoi testi, per esempio, l'incertezza dell'esatta collocazione cronologica di essi, soprattutto l'ombra proiettata sulla sua figura dal più 'robusto' e troppo vicino Giustiniano, impediscono ancora il nascere di una solida curiosità scientifica sulla normazione d'Oriente apparsa tra i secoli V e VI. Circa trent'anni di principato, in molti sensi preparatori del grande periodo giustiniano, con una ricca e variegata produzione autoritativa segno di

* Ordinario di Istituzioni e storia del diritto romano e di Fondamenti e storia del diritto europeo. Università degli Studi di Napoli «Parthenope».

¹ Vd. P. Rasi, *Donazione di Costantino e di Anastasio alla chiesa di S. Sofia per le spese funerali a Costantinopoli*, in *Festschrift Wenger*, 2, München, 1945, p. 269 ss.

² Per es. vd. C. Corbo, "*Paupertas*". *La legislazione tardoantica*, Napoli, 2006; F. K. Haarer, *Anastasius I. Politics and Empire in the Late Roman World*, Cambridge, 2006, p. 221.

un'ottima attività di governo, rimangono così senza spazi adeguati nel mondo degli studi sul Tardoantico³.

Il provvedimento in questione – legge lasciataci in greco nel Codex Iustinianus, mutila dell'*inscriptio* e priva di data, come spesso quelle protobizantine – con il suo contenuto testimonia una volta di più contro la malevola partigianeria delle fonti letterarie che, nel tempo, avrebbero parlato di una presunta 'taccagneria' del successore filomonofisita di Zenone Isaurico⁴:

CI. 1, 2, 18: [Αὐτοκράτωρ Ἀναστάσιος] Ἡ διάταξις ἀφορίζει τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ Κωνσταντινουπόλεως ἑβδομήκοντα λίτρας χρυσίον πρόσοδον εἰς τὸ τὰς κηδεῖας ἀδαπάνους ἐν Κωνσταντινουπόλει γίνεσθαι καὶ μέχρι τῶν νέων τειχῶν καὶ Βλαχέρναις· αἰ γὰρ Σνκαῖ μέρος εἰσὶ τῆς πόλεως. Ὅρίζει κατὰ τῶν παραβαινόντων ποινήν ἀνά πενήκοντα χρυσοῦ λιτρῶν⁵.

Come la poca letteratura specialistica ha avuto modo di notare e come, del resto, già lo stesso Giustiniano osservava con le *novellae* 43 e 59, poco più di vent'anni dopo l'emanazione del nostro documento, si tratta di un secondo intervento anastasio centrato sul costo delle esequie nella capitale e sulla connessa concessione di una sostanziosa rendita pubblica alla Grande Chiesa⁶; del primo provvedimento, però, pur esso un *pragmaticum* (...κατὰ δύο πραγματικῶς τύπου)⁷, va detto che nient'altro si conosce se non quanto si apprende, sebbene non sia poco, appunto da questa successiva produzione novellare. Com'è quasi ovvio immaginare, dei due testi di Anastasio si è regolarmente tenuto conto sempre e solo in relazione al ruolo che essi potrebbero aver giocato nelle scelte operate dal più tardo autore delle *novellae*, oppure, in contemporanea, e comunque sulla linea esclusiva delle informazioni fornite da Giustiniano, si è badato a essi soltanto per coglierne legami di continuità con la pretesa analoga legislazione costantiniana⁸.

In sé, invece, e cioè per lo stretto contenuto precettivo/sanzionatorio, il provvedimento anastasio non ha mai sollecitato un vero interesse; né, nell'ambito di una più attenta lettura della politica dell'epoca, il suo dettato ha stimolato particolari riflessioni riguardanti la specifica *ratio* normativa⁹.

Pur nell'impossibilità di farlo per assenza dei testi originali (forse portatori di

³ Vd. il mio «La *parca subtilitas* di Anastasio I: sana amministrazione, *leges*, sviluppo», in *I nuovi caratteri del dualismo nord-sud: aspetti economici, sociali e normativi*. Scritti Vinci, edd. R. Bifulco-M. R. Carillo, Napoli, 2013, p. 207 ss. (= in *Κοινωνία* 35 [2011], p. 63 ss.).

⁴ Cfr. CI. 2, 7, 25 pr. (Iust., a. 519); comunque vd. L. Duchesne, «L'empereur Anastase et sa politique religieuse», in *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 32 (1912), p. 22 ss.

⁵ Cfr. la *versio* dell'ed. di Krüger: *Constitutio magnae ecclesiae Constantinopolitanae reditum septuaginta auri librarum adsignat, ut funera Constantinopoli gratis fiant etiam usque ad novos muros et Blachernas: Sycae enim pars urbis sunt. Adversus violatores statuit poenam quinquagenarum librarum auri.*

⁶ Cfr. Novlustin. 43 pr.-1.; 59 pr.-1.

⁷ Cfr. Novlustin. 59 pr. (Schöll 317, 12-15; come qui, talora è utile indicare anche le linee testuali di riferimento).

⁸ Anch'essa assente nelle raccolte legislative e attestata solo dalle *novellae* del VI secolo; vd. G. Ferrari dalle Spade, «Le immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale», in Id., *Scritti giuridici*, 3, Milano, 1956, p. 125 ss. (= in *Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, 99 [1939-40], p. 105 ss., da cui cito: qui p. 159 nt. 1); A. M. Demicheli, *La MEGALE EKKLHSIA nel lessico e nel diritto di Giustiniano*, Milano, 1990, p. 66 ss.

⁹ Vd. S. E. Bond, «Mortuary Workers, the Church, and the Funeral Trade», in *Journal of Late Antiquity*, 6 (2013), p. 135 ss.

una regolamentazione ormai di fatto obsoleta negli anni della codificazione¹⁰), sarebbe senz'altro interessante poter definire con esattezza i termini di quei più risalenti privilegi, ricordati da Giustiniano, concessi alla *Μεγάλη Ἐκκλησία* tra la metà del IV secolo, da Costantino, e l'inizio di due secoli dopo, da Anastasio, allo scopo di sostenere (per esempio con entrate provenienti da botteghe o officine libere da gravami fiscali) le spese necessarie per effettuare le numerose esequie (indipendentemente dai luoghi lontani dell'inumazione) nell'affollata capitale¹¹. E il rammarico per questo vuoto documentario appare di non poco momento non foss'altro perché pure grazie alle richiamate, ma non ben conosciute, decisioni imperiali, segno di un significativo evergetismo pubblico, la Nuova Roma marcava ancora di più, anche a livello legislativo, la ben nota differenza da sempre esistente tra sé e tutte le altre città dell'impero¹²: soltanto col vivere nell'urbe imperiale, prescindendo dalle rispettive, personali, talora diversissime condizioni sociali, i *cives* erano maggiormente garantiti rispetto a tutti coloro che abitavano le altre città dell'*oikouménē*. E questo, paradossalmente, grazie appunto alla prescritta assistenza gratuita della Chiesa in occasione dei funerali, anche nel momento in cui per 'decisione divina' essi non avrebbero più potuto essere i privilegiati cittadini di Costantinopoli ma diventavano, loro malgrado, *cives* della sola Città ultraterrena.

Ebbene, proprio nel prendere atto di questo serio *vulnus* informativo, lo storico del diritto non può non tenere conto in modo adeguato, contemporaneamente, dell'unico breve provvedimento di Anastasio viceversa oggi disponibile.

Con le citate due novelle del 537¹³, l'una *de ergasteriis Constantinopolis* e l'altra *de impensis in exequias defunctorum*, nel considerare il progresso intervento di Costantino e le due successive *pragmaticae* anastasiane Giustiniano avrebbe ben differenziato, nel suo ricordo, le decisioni presenti nei testi normativi del suo quasi immediato predecessore. Egli, fornendo una serie di utili precisazioni riguardanti le statuizioni degli altri due principi – sul numero, per esempio, degli incaricati dei servizi funebri cittadini, come pure, e assieme, sulla provenienza defiscalizzata delle entrate necessarie a sostenere lo svolgimento delle esequie¹⁴ –, ci avrebbe lasciato una traccia più o meno percepibile, per quanto oggi non verificabile in maniera precisa, del collegamento esistito tra la prima *pragmatica* di Anastasio e la legge di Costantino¹⁵. Per il primo intervento evergetico anastasio, invero, quello a noi altrimenti ignoto, nella novella 43 e così nella successiva novella 59 il legislatore del VI secolo avrebbe sottolineato, in luoghi diversi, alcune

¹⁰ La Novlustin. 43 rappresenta con vivacità l'insostenibile situazione delle immunità tributarie usurpate nel sec. VI da innumerevoli *ergasteria* della capitale.

¹¹ Cfr. le informazioni che sono in Novlustin. 43 pr. (Schöll 270, 8-18); cfr. CTh. 9, 17, 6 (a. 381) per il divieto di sepolture definitive in area costantinopolitana, anche a dispetto del diffondersi della ben nota pratica delle sepolture *ad sanctos* (vd. Y. Duval, *Auprès des Saints corps et âmes: l'inhumation "ad sanctos" dans la chrétienté d'Orient et d'Occident du III^e au VII^e siècle*, Paris, 1988, spec. p. 99 ss.), ovvero presso le reliquie di apostoli e martiri trasferite nelle città.

¹² Cfr., per es., Socr., *Hist. Eccl.*, 2, 13 (Hansen 104, 3 ss.); si pensi, per es., ad alcune esplicite leggi del Teodosiano *de annonis civicis et pane gradili*: CTh. 14, 17, 7; 9; 12 e 13.

¹³ La prima, nella *versio* dell'*Authenticum*, è datata al 536 (e così, acriticamente, vd. Bond, *Mortuary Workers*, cit., p. 135 nt. 2).

¹⁴ Cfr. Nov. 43 pr. (Schöll 269, 26 ss.) e 1 (Schöll 271, 6-20).

¹⁵ Cfr. Nov. 59 pr. (Schöll 317, 9 ss.).

differenze di contenuto: prima vi sarebbe stata, forse, una sostanziale conferma dell'antica disposizione di Costantino e poi, con lo stesso provvedimento, ai benefici da questa a suo tempo concessi sarebbe stato aggiunto una sorta di generoso ampliamento¹⁶.

Al contrario, e di fatto in entrambe le sue novelle, nel caso del ricordo della seconda *pragmatica* di Anastasio, pur sostanzialmente chiarendo che essa aveva operato nel medesimo ambito applicativo della prima – la gratuità dei riti funerari garantiti dalle concessioni imperiali previste per la *Μεγάλη Ἐκκλησία*¹⁷ –, tutte e due le volte il codificatore ne avrebbe affermato, con apprezzabile puntualità, un identico essenziale tenore normativo: la seconda legge anastasio, presupponendo le immunità fiscali in precedenza attribuite e avendole riconosciute, com'è evidente, insufficienti, aveva assegnato alla Chiesa della capitale una rendita fissa tale da consentire l'espletamento senza spese delle onoranze per i defunti¹⁸.

Ora, appunto il dato letterale di questa ulteriore costituzione di Anastasio – che è l'unica delle due, ripeto, pervenutaci col *Codex Iustinianus*¹⁹ – spinge a effettuare alcune osservazioni e a tentare, poi, di ipotizzare qualche ricostruzione del preciso benché minimo segmento di politica normativa: un tassello ulteriore che meglio possa lumeggiare tratti non solo di contorno delle generali scelte di governo di questo sovrano che per altre vie sappiamo essere state assai oculate, ma utile anche a chiarire, nello specifico, foss'anche un solo punto delle tante questioni relative alle forme di assistenza funeraria nell'età antica, un tema a volte ricorrente nel mondo della ricerca²⁰.

Di regola, allorché sia pur raramente gli studiosi hanno avuto modo di occuparsi di tale *pragmaticum*, la loro diligenza è stata puntualmente rivolta alla questione – interessante ma qui, poiché irrisolvibile, in qualche misura di rilievo marginale – circa la provenienza della ricca rendita prevista dal principe²¹. Secondo qualcuno, sulla base di un buon indizio giustiniano, le settanta libbre d'oro annue (ben più di venti chili) utili per gli oneri delle esequie sarebbero scaturite da rendite provenienti da *praedia* e non da entrate ecclesiali collegate

¹⁶ Cfr. Nov. 43 pr. (Schöll 270, 1-10) e Nov. 59 pr. (Schöll 317, 2 ss.). Vd. ora Bond, *Mortuary Workers*, cit., p. 136, senza però menzione della nostra legge.

¹⁷ Cfr. Novlustin. 59 pr. (Schöll 317, 11-21: *Anastasio ...et reditum certum largiente ...causam procedere neque sine mercede fieri defunctorum exequias*); *adde ibid.*, 59, 1 (38 s.).

¹⁸ Cfr. Nov. 43 pr. (Schöll 270, 35-40); Nov. 59 pr. (Schöll 317, 15-22). L. Bréhier, s. v. «Anastase 20», in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique*, 2 (1914), p. 1447 ss., qui p. 1451, sbaglia a non ammettere novità nelle disposizioni di questo *pragmaticum*.

¹⁹ Vd., per es., D. G. Hänel, *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum Iatarum*, Aalen, 1965, 2ª ed., p. 261 ss.

²⁰ Vd., per es., G. Dagron, «Ainsi rien n'échappera à la réglementation». État, Église, corporations, confréries: à propos des inhumations à Constantinople (IV^e-X^e siècle), in *Hommes et richesses dans l'Empire byzantin 2, VIII^e-XV^e siècle*, edd. V. Kravari-J. Lefort-J. Morrison, Paris, 1991, p. 155 ss.; É. Rebillard, *Religion et sépulture. L'Église, les vivants et les morts dans l'Antiquité tardive*, Paris, 2003; Id., «Les formes de l'assistance funéraire dans l'empire romain et leur évolution dans l'antiquité tardive», in *Antiquité tardive*, 7 (1999), p. 269 ss.; *adde* Bond, *Mortuary Workers*, cit.

²¹ Per Delmaire Anastasio avrebbe "versato" direttamente le settanta libbre d'oro alla Grande Chiesa (ma da quale "cassa": dalla *res privata principis*?): *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438) 1. Code Théodosien XVI*, Texte latin de Th. Mommsen-Trad. J. Rougé-Introd. et notes R. Delmaire, F. Richard *et alii*, Paris, 2005, p. 400 nt. 1.

alla produttività di *ergasteria* cittadini²². Secondo altri, invece, nonostante la specifica assenza di informazioni precise fornite dal testo codificato, esse sarebbero senz'altro venute dal gettito proveniente da officine esenti da *munus* assegnate alla *Ecclesia* costantinopolitana²³; anzi, talora si è posto anche il quesito, diversamente risolto, se degli ergasteri immuni da cui trarre danaro e personale per la realizzazione gratuita dei funerali fosse stata davvero concessa la proprietà alla chiesa maggiore della capitale oppure se, viceversa, la normazione (costantiniano-)anastasiana avesse semplicemente ritenuto sufficiente, per lo scopo caritativo prefissato, limitarsi a riconoscere l'esistenza di speciali 'obblighi' a carico degli enti incaricati²⁴: in buona sostanza, questi ultimi avrebbero ottenuto ogni genere di immunità a condizione che avessero reso, presso la Grande Chiesa, servizi finalizzati ad esequie senza spese a favore dei cittadini.

In realtà, nel tenere giustamente conto solo dell'essenziale stesura pervenutaci, dunque per limitarci in modo rigoroso al dettato codificatorio, quello che della *pragmatica* di Anastasio interessa subito è non soltanto il dato della concessione alla *Μεγάλη Ἐκκλησία* di una sostanziosa rendita a scopo funerario ma, e forse soprattutto, il fatto che il legislatore tentasse di garantire il rispetto del corpo normativo della propria disposizione – la gratuità delle esequie cittadine – con la minaccia di una sanzione gravissima (poco più di sedici chili d'oro), una *poena* quasi pari alla pubblica elargizione non appena prevista.

Inoltre, e a maggior ragione se si valuta l'estrema stringatezza del discorso legislativo – solo un paio di succinte proposizioni, perfettamente tipiche dello stile anastasiano²⁵ –, appare forse altrettanto importante il fatto che il principe si preoccupasse di delimitare con minuzia l'area geografica di applicazione della norma. Egli indicava con precisione i confini nordoccidentali della città-capitale – per il resto il Mar di Marmara e il Bosforo, in qualche misura anche il Corno d'Oro, provvedevano a recingerla col mare –, includendo al suo interno, con puntualizzazione quasi meticolosa, lo spazio suburbano posto a settentrione dell'insenatura marittima cittadina, e quello densamente edificato subito a nord-ovest del grande centro abitato²⁶: l'insediamento di *Sycae* sviluppatosi nell'ambito peratico oltre il Corno d'Oro, sul promontorio opposto alla città

²² Cfr. Novlustin. 59, 2 (Schöll 319, 1-6); vd. Demicheli, *La MEGALE EKKLHSIA*, cit., p. 68. Il discorso della cancelleria in Novlustin. 59, 1 (Schöll 317, 12-15) fa senz'altro pensare a due, nel tempo, ben distinte previsioni anastasioane: prima l'assegnazione di un certo numero di ergasteri alla Grande Chiesa (*Anastasio ...non solum ergasteriis illis quinquaginta et centum adiciente...: Schöll 317, 12-14*) e poi la costituzione di un'apposita rendita (... *et redditum certum largiente per duas pragmaticas formas: Schöll 317, 14 s.*).

²³ È Rasi, *Donazione di Costantino e di Anastasio*, cit., p. 280, che fa dire ciò troppo esplicitamente alla nostra legge.

²⁴ Vd. rispettivamente Ferrari dalle Spade, *Le immunità ecclesiastiche*, cit., p. 159 s.; Rasi, *Donazione di Costantino e di Anastasio*, cit., p. 282.

²⁵ Chissà quanto rimane dell'originale nel testo in Cl. 1, 2, 18; tuttavia, la lingua legislativa di Anastasio appare effettivamente, più che spesso, priva di particolari orpelli o verbosità, quasi l'espressione tecnica di un esperto burocrate, quella di un funzionario coscenzioso e zelante; vd. C. Capizzi, *L'imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la sua opera e la sua personalità*, Roma, 1969, p. 49 nt. 11 e 242.

²⁶ Sulla crescita della capitale d'Oriente [attento agli studi di Jacoby, Janin e Mango vd. G. Dagron, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)*, tr. A. Serafini, Torino, 1991, p. 530 ss.] è interessante, qui, il punto di vista storico dello studioso-'tecnico' dell'urbanistica: V. Franchetti Pardo, *Città, architetture, maestranze tra tarda antichità ed età moderna*, Milano, 2001, p. 19 ss.

originaria, all'area del Palazzo²⁷; la *regio* delle Blacherne, quasi una piccola cittadina (con un imponente palazzo imperiale innestato nelle mura²⁸) cresciuta a un chilometro dall'antico perimetro dell'urbe costantiniana²⁹.

Peraltro, e direi in contemporanea, nel nostro provvedimento sollecita una certa attenzione anche l'assenza della data, e perciò una qualche esigenza di più o meno precisa collocazione storica di esso. Il *pragmaticum*, nonostante l'assoluto silenzio dei moderni editori del *Corpus* giustiniano³⁰, ad opinione della migliore dottrina potrebbe essere stato dato nell'anno 515³¹, ovvero, a dispetto di talune generali incertezze cronologiche relative al regno anastasio³², poco prima della scomparsa del principe avvenuta a metà del 518³³. E il fatto potrebbe comportare qualche elemento valutativo ulteriore per tentare un'accettabile ricostruzione delle ragioni dell'emanazione della norma stessa.

2. – Se si soppesano le informazioni disseminate nelle due più volte citate novelle di Giustiniano, ciò che emerge con urgenza è senz'altro la premente presenza in esse di alcune delle questioni, soprattutto fiscali, legate alle funzioni, ma specialmente al numero, del personale non ecclesiastico addetto ai servizi funebri gratuiti, come per esempio i *decani*, organizzati in collegi o corporazioni collegate alle officine di cui la Grande Chiesa aveva disponibilità³⁴. In effetti, solo con il lavoro svolto da tali maestranze alle dipendenze del clero – in qualche caso col danaro fornito da ergasteri o terreni – la gratuità delle esequie cittadine, più che concretamente confermata da Anastasio, poteva essere garantita³⁵.

E perciò, premessa l'incertezza esibita dalle fonti giustiniane circa l'autonomia dell'attività svolta dai *decani* – potrebbe anche essersi trattato,

²⁷ Per tutti, vd. E. Dallegio d'Alessio, «Galata et ses environs dans l'antiquité», in *Revue des études byzantines*, 4 (1946), p. 218 ss. (con fonti), spec. p. 223 s.

²⁸ Sulla porzione di esso fatta edificare da Anastasio si vd. da Capizzi, *L'imperatore Anastasio I*, cit., p. 201.

²⁹ Pur se esiste una letteratura non risalente (per es. A. Paribeni, «Il quartiere delle Blacherne a Costantinopoli», in *Atti della Giornata di Studio Storia dell'Arte e della Cultura Artistica Bizantina*, edd. C. Barsanti-A. Guiglia Guidobaldi-A. Iacobini, Roma, 1986, ivi, 1988, p. 215 ss.), preferisco rinviare a J. B. Papadopoulos, *Les palais et les églises des Blachernes*, Thessalonique, 1928²; M. Schneider, «Die Blachernen», in *Oriens*, 4 (1951), p. 82 ss.; cui adde C. Mango, «The Origins of the Blachernae shrine at Constantinople», in *Acta XIII Congr. intern. arch. christ.* 2, Split-Città del Vaticano, 1998, p. 61 ss. [nonché Id., *Le développement urbain de Constantinople (IV^e-VII^e siècles)*, Paris, 1985].

³⁰ Vd. per es. in *apparatu* a Cl. 1, 2, 18; cui adde l'*Appendix* dell'ed. Krüger del Codice: p. 508.

³¹ Così vd. Bréhier, *Anastase*, cit., p. 1450; Haarer, *Anastasius I*, cit., p. 221; Capizzi, *L'imperatore Anastasio I*, cit. p. 145, parebbe disponibile anche ad anticipare il *pragmaticum* di qualche tempo. Altri non prendono posizione: Rasi, *Donazione di Costantino e di Anastasio*, cit., p. 280; Demicheli, *La MEGALE EKKLHSIA*, cit., p. 68.

³² Vd. sul punto Capizzi, *L'imperatore Anastasio I*, cit., p. 259 s.

³³ Cfr. Cyrill. Schyth., *Vitae Sabae* 1 e 60 (Schwartz 87, 10 e 161, 5 ss.).

³⁴ Per Dagron, *Costantinopoli*, cit., p. 498 e p. 501, i *decani* avrebbero costituito un corpo di inservienti a disposizione del vescovado; essi (con i *lecticarii*) erano comunque i lavoratori incaricati degli adempimenti materiali connessi con le onoranze funebri (immediato riscontro è, per es., nel vecchio ma sempre prezioso *Glossarium* del du Cange: <http://ducange.enc.sorbonne.fr/DECANUS2>; riferimenti documentari sufficienti sono in Demicheli, *La MEGALE EKKLHSIA*, cit., p. 67 nt. 4); adde G. Moroni, s. v. «Decano o Decanato», in Id., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro fino ai nostri giorni*, 19, Venezia, 1843, p. 166.

³⁵ Cfr. Novlustin. 59 pr. (Schöll 317, 9 ss.).

invero, non di dipendenti di *ergasteria* di proprietà ecclesiale, ma di lavoratori autonomi chiamati a cogenti prestazioni caritative perché collegati a officine del tutto immuni da oneri tributari³⁶ –, e tenuto conto sia del peso politico d'una elargizione tanto considerevole come la grossa rendita annua di cui è parola in Cl. 1, 2, 18³⁷ sia, e soprattutto, della durezza della pena ivi prevista in caso di violazione di legge, il sospetto, ma ben supportato, è che qualcuno, presso la *Μεγάλη Ἐκκλησία*, pretendesse appunto illegalmente (magari lucrando) le spese per i servizi funerari.

Così come la novella 59, nel 537, avrebbe informato sulla situazione patologica venutasi a creare rispetto alla gratuità delle esequie – un problema allora sollevato, come si arguisce dalla *praefatio* della legge, dai parenti di alcuni defunti³⁸ –, altrettanto si è autorizzati a ipotizzare che potrebbe essere avvenuto in età anastasiana; nonostante il consolidato gratuito sistema ecclesiale normativamente prescritto da più di un secolo, e sino allora finanziariamente garantito in maniera sufficiente, è immaginabile possa essersi verificato un analogo abuso forse da parte di qualcuno fra gli ecclesiastici che avevano l'immediata possibilità di coordinare il lavoro dei *decani* e quindi l'obbligo di retribuirli³⁹. Potrebbe essersi ripetuta nel tempo (in qualche caso, magari, per occasionale *inopia* ecclesiale, persino incolpevolmente), e in ipotesi consolidatasi con scandalo, una tale indebita richiesta di danaro per le onoranze funebri cittadine da indurre il legislatore a intervenire rinnovando l'antico locale *beneficium*, e quindi a minacciare pesanti conseguenze ai *violatores* del proprio *pragmaticum*: questo, come leggiamo, non senza aver prima adempiuto, comunque, e generosamente, ai propri compiti di principe attento alle necessità pubbliche una volta rilevata l'obiettivo insufficienza degli apporti già esistenti alle finanze della Chiesa, dunque palesemente incapienti a garantire la specifica funzione caritativa⁴⁰.

Ora, noi sappiamo con precisione documentale come l'opulenza della Grande Chiesa, quanto meno verso la fine del V secolo, avesse subito un forte decremento; è quanto legislativamente si ricava, come ci è stato sottolineato dalla ricerca, già dalla prima produzione novellare del secolo successivo⁴¹. Giustiniano medesimo, invero, avrebbe potuto direttamente verificare, e così darcene testimonianza fededegna, l'incapacità economico-finanziaria della *Μεγάλη Ἐκκλησία* di garantire un surplus di entrate rispetto alle spese strettamente necessarie (e, pare, comunque insufficienti) a 'mantenere sé stessa'⁴²; ragioni varie – non ultime delle quali l'eccessivo numero di *clerici* come pure, e forse più, la cattiva e talora colpevole gestione del proprio

³⁶ È il caso in CTh. 15, 1, 52 (a. 424).

³⁷ Rasi, *Donazione di Costantino e di Anastasio*, cit., p. 282, ritiene che la donazione anastasiana «si riducesse ad una semplice concessione alla Chiesa di S. Sofia di un diritto a determinate prestazioni da parte di un certo numero di botteghe, e ciò perché la Chiesa potesse eseguire gratuitamente i funerali in Costantinopoli»; più correttamente Ferrari dalle Spade, *Le immunità ecclesiastiche*, cit., p. 160 s., sottolinea invece l'assegnazione «di un certo reddito ...il cui ammontare ...fosse dagli Economi adoperato a sostenere spese funerarie e le mercedi del personale impiegato in questa bisogna».

³⁸ Cfr. Nov. 59 pr. (Schöll 317, 19-24).

³⁹ Cfr. Novlustin. 59, 1 (Schöll 317, 27 ss.; con ricordo della 'donazione' anastasiana).

⁴⁰ Del resto, un intervento analogo, benché diverso nelle misure specifiche adottate, sarà appunto quello giustiniano del 537; cfr. Nov. 59, 1 (Schöll 317, 27 ss.).

⁴¹ Vd. Demicheli, *La MEGALE EKKLHSIA*, cit., spec. p. 22 ss.

⁴² Cfr. Nov. 3 pr.; *adde* Novlustin. 16, 1.

patrimonio fondiario⁴³ – avevano sicuramente compromesso persino l'integrità patrimoniale di quella sorta di imponente complesso amministrativo facente capo alle chiese raggruppate della capitale, tanto da renderlo spesso finanche titolare di deprecabili posizioni debitorie⁴⁴.

E la situazione, col passare degli anni, era divenuta talmente critica che, giusto per rimanere con la produzione normativa del saggio amministratore Anastasio, nell'interesse del futuro patrimoniale della Grande Chiesa – e, com'è naturale, con sguardo di governo funzionalmente rivolto anche, e non in secondaria misura, ai compiti caritativi di essa – il legislatore era dovuto intervenire, giusto per l'area di Bisanzio, al fine di porre un generale divieto di alienazione dei beni ecclesiastici: Cl. 1, 2, 17⁴⁵.

Un insieme di circostanze finanziarie del genere (vi è persino chi, in proposito, ha parlato di dissesto⁴⁶), e con la permanenza, per quello che qui interessa, dell'obbligo da parte della struttura ecclesiale di garantire la gratuità di tutti i funerali della città sul Bosforo, non avrebbe potuto che sollecitare l'assegnazione straordinaria di una cospicua rendita finanziaria come quella, appunto, prevista dal principe con la *pragmatica* poi collocata (non si sa quanto testualmente 'massimata') in Cl. 1, 2, 18: solo grazie a tale intervento benefico, si intuisce con chiarezza, la *Megále Ecclesiá* sarebbe stata in condizione di rispettare lo svolgimento *sine mercede* dei suoi compiti nell'onorare adeguatamente i defunti cittadini con cerimonie solenni e degne sepolture. Nel contempo, però, onde evitare il ripetersi di abusi anche ai danni della nuova ed evidentemente essenziale elargizione – e questo vuoi per frodi che avrebbero potuto sottrarre ergasteri alle ordinarie rendite ecclesiali, vuoi per veri e propri fenomeni di fatto estorsivi delle spese funebri a danno di privati⁴⁷ –, la cancelleria minacciava la quasi equivalente pena di cinquanta libbre d'oro: una sanzione severissima e, visto l'allora pencolante contesto finanziario della Chiesa, fortemente deterrente, la cura della cui esecuzione (chissà, se del caso, proprio ai danni dell'economista della Grande Chiesa o, guardando alla sproporzione della pena, persino a carico dello stesso patriarca⁴⁸) com'è senz'altro possibile presumere veniva rimessa addirittura al *praefectus praetorio* oppure, e sufficientemente se si considera il perimetro geografico ivi

⁴³ Cfr., per es., Novlustin. 3, 1-2; 7 pr. e 3; *adde* Novlustin. 16 pr.-1.

⁴⁴ Cfr. Novlustin. 40 pr.-1.

⁴⁵ *Constitutio* codificata in greco e senza data; a essa *adde* la legge di Leone del 470 in Cl. 1, 2, 14 e la successiva Novlustin. 7 (a. 535).

⁴⁶ Così, giustamente, Demicheli, *La MEGALE EKKLHSIA*, cit., p. 22 ss., sulla base di Novlustin. 3 (ma cfr. pure Novv. 6, 7, 16, 120, 123).

⁴⁷ D'altra parte, e in maniera sistematica, la normazione anastasiana aveva efficacemente perseguito l'obiettivo di eliminare per quanto possibile le diffuse sacche di corruzione presenti negli ambienti della pubblica amministrazione: cfr., per es., Cl. 10, 19, 9 e 10 (aa. 496 e 498), con cui si prendeva posizione sugli abusi commessi dai *canonicarii* e dagli altri collettori delle imposte, e si rendevano responsabili delle entrate tributarie i membri stessi degli *officia praefectorum*, i governatori delle province e tutti gli altri esattori.

⁴⁸ Si pensi alle articolate conseguenze che saranno poi previste da Giustiniano per il caso di venalità delle cariche della *ecclesiá*: Novv. 6, 1, 5 e 9; 123, 2, 1 e 16 pr.-1; ma specialmente rilevano qui le misure in seguito ipotizzate a carico, appunto, di economisti (o altri amministratori ecclesiali) e patriarchi nell'eventualità di inosservanza delle norme poste a tutela della corretta gestione finanziaria del patrimonio della chiesa, e ciò anche a nell'interesse del persistere di quelle attività caritative istituzionalmente volte a vantaggio degli indigenti. Nell'ampio ventaglio novellare basti cfr. qui solo Novlustin. 3, 2 e 3.

testualmente circoscritto, anche solo al *praefectus Urbis*⁴⁹.

Peraltro, proprio la completa accuratezza politico-legislativa che promana da tale brevissimo provvedimento – apprezzabile scopo benefico, larga provvidenza evergetica, preciso ambito d'applicazione, estrema severità normativa – induce a qualche riflessione, per così dire, di tipo storico-cronologico.

Noi sappiamo bene come l'intero regno di Anastasio sia stato costantemente scosso da difficoltà niente affatto agevoli da superare⁵⁰. Zaccaria Retore, il 'lettore' Teodoro, Giovanni Malala, Marcellino Comite, Cirillo di Scitopoli, e poi Vittore di Tunnuna, Evagrio di Epifania, Giovanni Antiocheno, Teofane Confessore, Giovanni di Nikiu, Giorgio Cedreno, e ancora Teodosio Meliteno, Giovanni Zonara, Niceforo Callisto Xantopulo, e tanti altri autori coevi e successivi (Prisciano di Cesarea di Mauritania, Proclo, Giovanni Mosco, Leone Grammatico, Michele Glykas, ecc.), sono stati davvero generosi nel riferire i particolari delle tante rivolte interne, sia periferiche sia ripetutamente costantinopolitane, e delle guerre esterne affrontate da questo principe nel corso del suo lungo impero⁵¹.

In specie, come poi ha bene ricostruito la critica storica, tra l'anno 514 e il 515 proprio la capitale avrebbe dovuto subire l'ennesimo e serio attacco da parte sia delle truppe terrestri sia della flotta di Vitaliano, ex *magister militum per Thracias*, intenzionato a detronizzare l'anziano imperatore⁵². E dunque, appunto nell'ambito delle molte iniziative allora intraprese da Anastasio alla ricerca di consenso in un decisivo momento di forte bisogno di coesione politico-territoriale – si pensi, in questa chiave, già solo al tentativo di riavvicinamento al vescovo di Roma, nell'intento (ma poco sentito) di ricucire il persistente scisma acaciano⁵³ –, il legislatore, secondo alcuni, avrebbe ragionevolmente assunto la benevola decisione di favorire, ancora una volta in maniera tangibile, i cittadini di Costantinopoli. Per impedire che nella 'sua' città,

⁴⁹ Cfr. l'indirizzo della più che omogenea costituzione di Novlustin. 59, e cfr. il destinatario che è nell'*inscriptio* di Novlustin. 43, costituzione consonante per contenuto; ma cfr. già Cl. 4, 63, 5 (e 1, 2, 4) dell'a. 422 (vd. ora la correzione, dall'a. 409 appunto al 422, di Delmaire, *Les lois religieuses*, cit., p. 401 s.) relativa ai rapporti di controllo tra *praefectus urbi* e *decani* (adde anche Cl. 11, 18, 1 [e 1, 2, 9] dell'a. 439). Vale la pena di notare come l'ammontare della pena prevista da Anastasio coincidesse con l'uguale sanzione a suo tempo minacciata, proprio a carico dell'*officium* del prefetto urbano (evidentemente per *culpa in vigilando*), nel caso in cui un privato (per il quale, comunque, s'era ipotizzata un'altra grave sanzione patrimoniale) fosse riuscito a dare sepoltura a un defunto, nonostante il divieto, nello spazio costantinopolitano: CTh. 9, 17, 6.

⁵⁰ Una sintesi è quella in A. Solari, *Il rinnovamento dell'impero romano 2. Il primato di Costantinopoli 476-565*, Genova-Roma-Napoli-Città di Castello, 1943, p. 39 ss.

⁵¹ Per tutte vd. Capizzi, *L'imperatore Anastasio I*, cit., qui spec. p. 123 ss.

⁵² Si vd. E. Stein, *Histoire du Bas-Empire 2. De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, ed. J.-R. Palanque, Amsterdam, 1968, p. 177 ss.

⁵³ Vd., specifico, C. Capizzi, «Sul fallimento di un negoziato di pace ecclesiastica tra il papa Ormisda e l'imperatore Anastasio I (515-517)», in *Critica storica*, 17 (1980), p. 23 ss. (vd. pure Id., «Un negoziato di pace ecclesiastica fallito (515-517)», in *Le relazioni religiose e chiesastico-giurisdizionali*, Atti Congr. intern. sulle relazioni tra le due Sponde adriatiche (Bari, 1976), Roma, 1979, p. 46 ss., e in *Rivista storica del Mezzogiorno*, 11-12 [1976-77], p. 45 ss.); per la chiarezza riassuntiva della vicenda acaciana e perché comunque centrato su anni anastasiani, vd. R. Ronzani, «La lettera "Famuli uestrae pietatis" di Gelasio di Roma all'imperatore Anastasio I (CPL 1667, Ep. 8)», in *Augustinianum*, 51 (2011), p. 501 ss. (adde Gelasio di Roma, *Lettera sulle due nature. Introduzione, testo, traduzione e commento*, ed. di R. Ronzani, Bologna, 2011, p. 23 ss.).

difesa non solo dalle fortificazioni teodosiane ma pure, e in particolare l'*hinterland*, dal 'suo' articolato Muro Lungo⁵⁴ e dalla estensione urbana giunta, ormai, fino alle Blacherne e formalmente comprendente persino il tratto oltremare delle Siche – un quartiere, questo, militarmente occupato da Vitaliano nell'autunno del 515 e poi liberato⁵⁵ –, «la povera gente... [venisse] spedita al cimitero con qualche benedizione sommaria», oppure per evitare che, come non si può escludere, i meno abbienti dovessero finanche indebitarsi per pagare quelle onoranze funebri (e la sepoltura) che, al contrario, e fin dai tempi di Costantino, avrebbero dovuto essere assolutamente gratuite, proprio nel 515 egli provvedeva a integrare le disponibilità finanziarie della *Megále Ecclesia* con una rendita a ciò specificamente dedicata⁵⁶.

Ebbene, la concretezza di questa 'lettura' dell'iniziativa anastasioiana può certo essere d'aiuto nella sistemazione temporale del nostro brevissimo *pragmaticum*, e pur se la si può ritenere sostanzialmente condivisibile pare comunque senz'altro lecito affiancare a essa qualche altra congettura forse altrettanto politicamente motivata.

L'anno 515 è pure quello nel quale sarebbe morta Arianna, la moglie del principe, colei che in una recente ricerca (tanto scientificamente carente quanto, invece, 'felice' nel titolo assegnatole⁵⁷) è stata giustamente definita «la garante della porpora»: senza il matrimonio con questa figlia, madre e vedova di imperatori (rispettivamente Leone Trace, Leone II e Zenone Isaurico) l'anziano silenzioso Anastasio, nel 491, non sarebbe certo riuscito ad accedere al potere e poi a mantenerlo, non foss'altro che per i suoi trascorsi di intenso, eccentrico e militante cristiano filomonofisita per questo invisibile all'allora potente neopatriarca costantinopolitano Eufemio (un Pastore, com'è naturale che fosse, di fatto per nulla disimpegnato negli affari della politica)⁵⁸. Era stata proprio Arianna che alla morte di Zenone, dopo un paio di giorni in cui sembra che,

⁵⁴ Su questo cfr. Evagr., *Hist. Eccl.*, 3, 38 (Bidez-Parmentier 136); vd., con altre fonti e letteratura (ma adde J. G. Crow, «The Long Walls of Thrace», in *Constantinople and its Hinterland: Papers from the Twenty-seventh Spring Symposium on Byzantine Studies, Oxford 1993*, edd. C. Mango-G. Dagron, Aldershot, 1995, p. 109 ss.; J. G. Crow-A. Ricci, «Investigating the hinterland of Constantinople: interim report on the Anastasian Long Wall», in *Journal of Roman Archaeology*, 10 [1997], p. 235 ss.), Capizzi, *L'imperatore Anastasio I*, cit., p. 202 ss.

⁵⁵ Cfr. Evagr., *Hist. Eccl.*, 3, 43 (Bidez-Parmentier 112 s.); vd., con fonti, Stein-Palanque, *Histoire du Bas-Empire*, 2, cit., p. 184. Chissà che non fosse stato proprio a causa della temporanea forzosa separazione militare dei cittadini delle Siche da tutti coloro che, invece, risiedevano a sud del Corno d'Oro a spingere la cancelleria ad articolare in modo tanto singolare il dettato del *pragmaticum* – «...[e] senza dubbio le Siche sono una parte della città...» –, quasi che, appunto, fosse necessario ribadire l'appartenenza costantinopolitana di tale area ai fini benefici non appena stabiliti (forse per una specifica richiesta in tal senso dei concittadini delle *Sikae* momentaneamente 'separati?'); né può dimenticarsi come la zona di Pera sarebbe stata, ancora alla fine del sec. XIX, largamente utilizzata come importante spazio cimiteriale cittadino secondo il ricordo anche di celebri viaggiatori occidentali come quello, per es., dell'italiano Edmondo De Amicis: «Era quello che si chiama il cimitero di Galata: un grande bosco di cipressi, che dalla sommità della collina di Pera scende ripidamente fino al Corno d'Oro» (*Costantinopoli*, Milano, 1877, 4^o ed., cit. nella ed. e-book 2002: http://www.liberliber.it/mediateca/libri/d/de_amicis/costantinopoli/pdf/costan_p.pdf, qui 27).

⁵⁶ Cfr. ancora Novlustin. 59 pr. (Schöll 317, 9 ss.), e vd. Capizzi, *L'imperatore Anastasio I*, cit., p. 145, di cui sono le parole virgolettate.

⁵⁷ Vd. L. Magliaro, *Arianna. La garante della porpora*, Milano, 2013.

⁵⁸ Peraltro anch'egli scomparso nel 515 (cfr. la testimonianza di Vittore di Tunnuna: *infra* nt. 61), benché lontano dalla capitale (vd. R. Janin, s. v. «Euphémios», in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique*, 15 [1963], p. 1410 s.).

significativamente, avesse finanche esercitato da sola il *summum imperium*, aveva indicato nel vecchio funzionario di Palazzo il nuovo sovrano dei Romani⁵⁹. E questo nuovo principe, connotato da più d'una 'difficoltà costituzionale', più volte negli anni contestato con violenza dal popolo della capitale e ogni volta sapientemente difeso, se nel corso di quasi cinque lustri aveva mantenuto un solido *fil rouge* con le *domus Augustae* degli immediati successori di Teodosio e Marciano lo doveva senz'altro alle nozze con Arianna celebrate non appena un mese dopo l'incoronazione⁶⁰. Questo lungo e, in senso legittimistico, quasi indispensabile legame col passato imperiale sarebbe pericolosamente caduto, perciò, nel 515, con la morte dell'Augusta avvenuta nella grande reggia⁶¹. Ancora più, dunque, vi sarebbe stata allora la necessità di mantenere, o di rinnovare, il consenso dei cittadini di Costantinopoli attorno al trono e al vecchio principe; e questo grazie pure a provvedimenti normativi creatori di generosi *beneficia* come quello che abbiamo visto: manifestazioni tangibili di un sempre bene accolto paternalismo imperatorio a vantaggio generico di tutti, e massime dei ceti subalterni⁶², degli indigenti⁶³, dell'interesse particolare di singoli ma tanti cittadini in affanno⁶⁴, e anche, al contempo, segno e misura di un atteggiamento legislativo di governo fermamente ispirato all'attenta e sana amministrazione.

Recibido el 15 de octubre de 2014. Aceptado 25 de noviembre de 2014

⁵⁹ Cfr. per es. Const. Porphyr., *De caerimon.* 1, 92 (PG 112, 785A), e ciò che dice Cedren., *Hist. comp.* (PG 121, 678C).

⁶⁰ Fonti in Stein-Palanque, *Histoire du Bas-Empire*, 2, cit., p. 77 s. ntt.; ma vd. E. Dovere, *Percorsi della legittimità imperiale: il chirografo di Anastasio*, e *Tracce di prassi costituzionale nella narratio di Evagrio*, in Id., *Medicina legum I. Materiali tardoromani e formae dell'ordinamento giuridico*, Bari, 2009, nn. 3 e 8. Il rischio della pericolosa ribellione popolare costantinopolitana nei confronti specifici di Anastasio, quasi che trattavasi di un principe stabilmente 'ostaggio' del favore/disfavore della plebe cittadina, è verificabile anche presso Gelasio: cfr. *Ep. ad Anast. imp.* (ed. Schwartz) 23, 31-24, 1, 2.

⁶¹ Cfr. Vict. Tunn., *Chron. ad a. 515* (Placanica 32); adde Stein-Palanque, *Histoire du Bas-Empire*, 2, cit., p. 216.

⁶² Per es. cfr. Cl. 10, 27, 2, 4, appunto di Anastasio, secondo cui nessuno poteva esser costretto a vendere quella parte dei propri beni indispensabile al fabbisogno personale e a quello della famiglia, poiché «*impium enim est suis aliquem privari et aliis ea suppeditare*».

⁶³ Cfr., per es., relativamente a un oneroso riscatto di prigionieri di guerra operato grazie ad Anastasio, Marcel. Com., *Chron. ad a. 517* (Mommsen 99 s.).

⁶⁴ Giovanni Lido, per es., riferisce un episodio assai significativo riguardante la beneficenza anastasioana; se ne vd. la ricostruzione testuale in J. Caimi, *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, Milano, 1984, p. 220 ss.